



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

Circolare n° 148/96

Roma 8 novembre 1996

Agli ispettorati Regionali
(inclusa Sicilia) e Provinciali
del Lavoro (inclusi Trento e
Bolzano) - LORO SEDI

Agli operatori della formazione
professionale - LORO SEDI

Prot. n°: UCOFPL/VI/10517

Oggetto: vigilanza e controllo su attività di formazione professionale a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; cofinanziate attraverso il Fondo Sociale Europeo. Modifiche alla circolare n° 32/90

e.p.c.

Alla DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI E DEL PERSONALE
Servizio Centrale Ispettorato del
Lavoro - SEDE

Alle REGIONI e PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

A parziale modifica della Circolare ministeriale n° 32/90 del 2/4/90, in ordine alle "verifiche tecnico-contabili svincolo dei fondi di rendicontazione", viene stabilito quanto segue:

A. I. anticipazione

Ai fini della concessione della prima anticipazione sul finanziamento i beneficiari dovranno produrre alle competenti divisioni operative dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata da pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti di cui la legge 4 gennaio 1968 n° 15, art. 4, attestante l'avvenuto inizio delle attività formative.

Agli Ispettorati Provinciali competenti territorialmente, contestualmente alla comunicazione della data d'inizio e della sede di svolgimento delle attività corsuali, gli enti devono inviare anche i documenti previsti dal decreto legislativo 626/94, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n° 242, sull'idoneità dei locali (valutazione dei rischi da parte del responsabile della sicurezza e piano di sicurezza) ovvero, nelle more, la documentazione atta a comprovare l'idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

B. II. anticipazione

Nel caso in cui è prevista l'erogazione di una seconda anticipazione, i beneficiari presenteranno formale richiesta alle competenti Divisioni dell'Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori, con la quale si attesta, nei termini di cui alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, che lo svolgimento delle attività procede regolarmente e che è stata utilizzata almeno la metà dell'anticipazione già corrisposta.

Il suddetto atto deve altresì contenere espressa dichiarazione del soggetto sulla veridicità del contenuto d'una scheda finanziaria allegata, che è parte integrante dell'atto, riportante le somme impegnate e quelle pagate per ogni singola voce di costo.

In entrambi i casi l'Ufficio Centrale O.F.P.L. potrà erogare le anticipazioni richieste, previa la indispensabile garanzia fidejussoria.

C. Saldo

Per quanto concerne la definizione dei saldi, resta fermo quanto previsto della citata circolare n° 32/90.

Resta comunque salva la facoltà da parte dell'Ufficio Centrale O.F.P.L. e degli Ispettorati del Lavoro territorialmente competenti di effettuare verifiche senza preavviso in ogni fase dell'attività di formazione professionale.

Gli operatori della vigilanza, ove accertino situazioni d'irregolarità o di abuso, dovranno tempestivamente segnalare quanto riscontrato a questo Ufficio, ciò anche in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento 1681/94 della C.E.

La presente circolare annulla le precedenti disposizioni di cui alla circolare ministeriale n° 99/94 del 4/10/94 ed alle lettere circolari prot. n° 4954 del 27/6/95 e prot. n° 3543 del 25/5/96.

IL MINISTRO